

5.22 Posizioni di stato - Aspettativa per mandato amministrativo

Indice:

- a. Fonti normative
- b. Provvedimenti
- c. Ritenute previdenziali ed assistenziali
- d. Modalità di versamento
- e. Normativa di riferimento

Il Dlgs 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali" disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, (anche metropolitani), i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni (anche metropolitani) e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

a. Fonti normative

In base all'articolo 81 del predetto T.U. “ 1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86”.

Per il comparto Scuola, l'aspettativa può essere richiesta dal personale docente e dal personale amministrativo e tecnico titolari di contratti a tempo indeterminato e determinato per il periodo di mandato amministrativo. Per i contratti a tempo determinato l'aspettativa può avere una durata massima fino alla scadenza del contratto.

L'art. 38 del CCNL del 29/11/2007 – comparto Scuola - prevede che:” 1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.

3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.

4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.

5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato."

Per il comparto AFAM, il CCNL del 16/02/2005, all'art. 28, per il personale docente, e all'art. 35, per il personale amministrativo e tecnico, rinvia al D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e al D.lgs. 30/03/2001, n. 165.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato utile a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, anche ai fini dell'anno di prova.

L'aspettativa è senza retribuzione e l'Ente locale, presso il quale il dipendente esercita il mandato amministrativo, prevede a proprio carico l'onere dei contributi previdenziali ed assistenziali da calcolarsi sulla retribuzione virtuale, cui il dipendente avrebbe avuto diritto, se non fosse stato posto in aspettativa.

b. Provvedimenti

Il dipendente pubblico, che assume la carica di: (Articolo 86)

- sindaco;
- presidente di provincia;
- presidente di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali;
- assessore provinciale e assessore comunale con popolazione superiore a 10.000 abitanti
- presidente del consiglio del comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale,

inoltre la richiesta di aspettativa non retribuita all'Amministrazione di appartenenza, che a sua volta, emette un decreto trasmesso poi alla Ragioneria Territoriale dello Stato sia se si tratta di dipendente del comparto scuola o all'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB), operante presso ogni Ministero sia se si tratta di dipendente di altri ministeri. (Principio della competenza territoriale del controllo in ragione dell'Ufficio che emana l'atto). Dopo il controllo preventivo da parte degli Uffici preposti (RTS o UCB) ovvero perché divenuto efficace per il decorso del termine di cui all'art. 5, del D.lgs. n. 123/2011, l'atto viene trasmesso all'Ufficio, che ha in carico la partita di spesa fissa del neo eletto. In merito si precisa che, per motivi di opportunità, una copia dell'atto venga immediatamente data al servizio VI per la tempestiva applicazione provvisoria, senza il controllo preventivo, al fine di evitare indebiti pagamenti di stipendi. Il servizio VI provvede alla segnalazione in Spt del codice B05 per la sospensione dei pagamenti per tutta la durata dell'aspettativa. Nel caso in cui la segnalazione in Spt è tardiva, con conseguente emissione degli stipendi non dovuti, si procederà al relativo recupero con avvio del procedimento (ex art. 7, legge 241/90); se lo stipendio non è stato ancora pagato o accreditato sul c/c bancario o postale si provvederà con richiesta di storno dello stipendio per via fax. Accertato in Spt l'avvenuto storno dello stipendio, successivamente si procederà all'annullamento del titolo, per la rettifica dei dati ai fini previdenziali e fiscali.

c. Ritenute previdenziali ed assistenziali

La Ragioneria, dopo aver sospeso il pagamento delle retribuzioni per tutta la durata del mandato amministrativo, comunicherà mensilmente all'ente locale l'importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali da versare all'INPDAP, calcolate sulla retribuzione virtuale, che il dipendente avrebbe percepito, se non fosse stato posto in aspettativa.

d. Modalità di versamento

Le aliquote da applicare sulla retribuzione per il calcolo delle ritenute previdenziali ed assistenziali sono le seguenti:

Ritenute a carico dell'Ente datore di lavoro:

a) - Fondo pensione INPDAP pari al 24,20% della retribuzione fissa e continuativa pensionabile teorica maggiorata del 18% ai sensi dell'art. 15 della L. 29/04/1976 n.177, come disposto dall'art. 15, comma 1, della L. 23/12/1994, n. 724, richiamata dall'art. 2, comma 10, della legge 335/1995 da versare allo I.N.P.D.A.P. - pensioni - contributo dipendenti stato sul c/c n.21140 contabilità speciale n.1094, oppure con [mod. F24 EP](#) - cod. P101 - cassa CTPS.;

b) - Opera di previdenza/ TFS (buonuscita) pari al 7,10% sull'80% della retribuzione (pari al 5,68% sul 100%). Sulla indennità integrativa speciale la ritenuta del 7,10% si applica sul 60%.

Per i lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001 e ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000, si applica l'opera di previdenza/ TFR pari al 9,60% sull'80% della retribuzione (pari al 7,68% sul 100%).

Ritenute a carico del dipendente:

a) fondo pensione INPDAP pari al 8,80% oltre eventualmente quella aggiuntiva dell'1% per la parte di retribuzione eccedente € 44.204,00 (per l'anno 2012) prevista dall'art. 3-TER della Legge n. 438/92 da versare sul c/c n.21141 contabilità speciale n.1095;

b) Opera di previdenza/ TFS (buonuscita) pari al 2,50% sull'80% della retribuzione (pari al 2% sul 100%). Sulla indennità integrativa speciale la ritenuta del 2% si applica sul 60% della stessa da versare all'INPDAP – Opera di previdenza - sul c/c n. 20005 c/o Tesoreria Centrale dello Stato o con mod. F24 EP - cod. P707 - cassa Enpas.

Per i lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001 e ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000 in regime di TFR, il contributo del 2,5% a carico del lavoratore è stato soppresso e il [DPCM del 20/12/1999](#), per evitare un incremento della retribuzione dei dipendenti soggetti a TFR ha stabilito che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa, pari al contributo ex opera previdenza.

c) fondo credito pari allo 0,35% della retribuzione fissa e continuativa pensionabile teorica maggiorata del 18% da versare all' I.N.P.D.A.P. gestione autonoma prestazioni creditizie sul c/c n. 21039 o con mod. F24 EP - cod. P909.

e. Normativa di riferimento

- ✓ Dlgs 267/2000
- ✓ D.lgs. 30 marzo 2001, n.165
- ✓ CCNL del 16/02/2005 - comparto AFAM
- ✓ CCNL del 29/11/2007 – comparto Scuola
- ✓ [DPCM del 20/12/1999](#)
- ✓ Legge n. 438/92
- ✓ L. 8 agosto 1995, n. 335